



STATUTO

Anno di stesura 2013



MOSTRA MERCATO ITINERANTE
"ITALIA: TERRA DOP!"
ARTIGIANATO
ENO/GASTRONOMIA
TURISMO & FOLKLORE



ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LO SCAMBIO CULTURALE IN EUROPA
"ASS. ITAL. S. C. E."
Sede Legale:
Via SCUDERLANDO n.278 - 37135 VERONA
(Italy)
Tel./Fax +39 045 5118400
www.assitalsce.org e-mail: info@assitalsce.org
C.F. 93245760231

STATUTO DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Denominazione e Sede

1. È costituita l'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LO SCAMBIO CULTURALE IN EUROPA - "ASS.ITAL.S.C.E." è una libera Associazione di fatto, apatica e apolitica regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente statuto, di seguito Comitato.

2. il Comitato ha sede in Verona

3. il Consiglio Direttivo può istituire filiali, uffici, sedi periferiche, rappresentanze su tutto il territorio nazionale ed all'estero, nonché variare la sede sociale nell'ambito del Comune di Verona.

4. per il trasferimento della sede al di fuori del Comune sopra indicato sarà necessaria la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 2. Scopo

Il Comitato non ha fini di lucro, opera per l'esclusivo perseguimento delle finalità di solidarietà sociale e la sua struttura è democratica. Il Comitato ha inoltre lo scopo di: a) Promuovere e favorire, tutte le iniziative dirette allo scambio culturale, sociale, alla reciproca conoscenza degli usi e costumi, delle lavorazioni artigianali e dei prodotti agroalimentari ed enogastronomici tipici e caratteristici del territorio italiano. b) Partecipare e sottoscrivere contratti e convenzioni con consorzi, enti pubblici, pubbliche amministrazioni, privati ed associazioni in genere; c) Organizzare eventi e manifestazioni di qualunque tipo sia in Italia che all'estero; il Comitato potrà inoltre assumere interessenze, rappresentanze, agenzie e concessioni di ogni tipo nonché partecipare a qualsiasi società, consorzio, ente od organizzazione costituiti o costituente e svolgere ogni altra attività di natura mobiliare ed immobiliare, commerciale o finanziaria ritenuta utile o comunque opportuna per il raggiungimento dello scopo associativo; assumere partecipazioni di qualsiasi tipo in altri Enti e/o società; compiere in forma diretta e/o indiretta tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie ed utili per il conseguimento dello scopo sociale ed a questo direttamente o indirettamente connesse. d) Il Comitato si dichiara un'associazione apartitica ed apolitica, che persegue i suoi scopi attraverso la collaborazione e la solidarietà fra i Soci i quali prestano il loro impegno a titolo gratuito.

Articolo 3. Adesione al Comitato

1. l'adesione al Comitato è libera, senza discriminazione di razza, sesso, fede religiosa, purché l'attività personale di ciascun aderente avvenga nel pieno rispetto delle leggi vigenti e non sia in contrasto con le finalità del comitato.

2. il Comitato è indipendente da qualsiasi altra Associazione, Comitato, Circolo, Partito, ecc.

Articolo 4. Durata

La durata del Comitato è illimitata nel tempo.

SOCI

Articolo 5. Soci

1. i soci si dividono in:

a) Soci fondatori: coloro che, intervenendo nella fase costitutiva o della presente modifica statutaria, danno vita al Comitato; b) Soci ordinari: coloro che aderiscono al Comitato successivamente alla fase costitutiva; c) Soci sostenitori: coloro che partecipano occasionalmente all'attività sociale nell'intento di contribuire al conseguimento delle finalità del Comitato; d) Soci onorari: coloro che si siano distinti per eminenti meriti nei campi d'interesse previsti dalle finalità del Comitato ovvero abbiano acquisito particolari benemeritenze in favore del Comitato.

2. sono soci fondatori, con diritto di voto:

a) Nazzareno Manzo; b) Rita Foschini; c) Adriano Manzo; d) Veronica Manzo; e) Gennaro Russo; f) Anna Pascarella.

3. sono Soci ordinari e possono aderire al Comitato, con diritto di voto, le persone fisiche, gli enti e le associazioni senza scopo di lucro che perseguono gli stessi scopi ed obiettivi del Comitato.

4. sono Soci sostenitori e possono aderire al Comitato, senza diritto di voto, le imprese commerciali e le attività professionali con sede in Italia e all'estero che svolgono la propria attività nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, dei trasporti, della logistica, delle professioni, del lavoro autonomo, delle imprese e del lavoro in generale.

5. sono Soci Onorari con durata illimitata con carica conferita dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo a persone che si siano distinte per eminenti meriti nei campi d'interesse previsti dalle finalità del comitato ovvero abbiano acquisito particolari benemeritenze in favore del Comitato. I Soci onorari possono presenziare alle Assemblee ma non hanno diritto di voto.

6. ogni socio che entra a far parte del comitato è titolare del rapporto associativo ed è tenuto al pagamento della quota di contribuzione secondo la misura e le modalità stabilite dai competenti organi associativi ed hanno diritto a partecipare alla vita associativa e ad avvalersi delle relative attività a favore dei soci, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto.

7. i Soci sono tenuti a fornire al Comitato tutti gli elementi, notizie e dati che siano da questo richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni, attinenti alla qualifica di Socio, nonché tutte le variazioni anagrafiche avvenute rispetto a quanto comunicato al momento dell'adesione.

8. la posizione di Socio e il relativo contributo associativo è intrasmissibile.

9. i Soci fondatori e ordinari, in regola con il versamento dei contributi associativi, hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche associative del Comitato.

10. l'iscrizione a libro soci costituisce l'unica certificazione del rapporto associativo tra l'associato ed il Comitato.

11. non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

12. in qualsiasi caso, le persone fisiche che hanno interessenza o rappresentanza negli Enti pubblici e/o privati, iscritti



ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LO SCAMBIO CULTURALE IN EUROPA
“ASS. ITAL. S. C. E.”
Sede Legale:
Via SCUDERLANDO n.278 - 37135 VERONA
(Italy)
Tel./Fax +39 045 5118400
www.assitalsce.org e-mail: info@assitalsce.org
C.F. 93245760231

quali Soci sostenitori, non possono assumere la qualifica di socio Ordinario.

Articolo 6. Accettazione dello Statuto

1. l'ammissione a Socio, attribuisce la titolarità del rapporto e comporta l'accettazione incondizionata del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi del Comitato.

2. i Soci si impegnano, altresì, all'osservanza delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

Articolo 7. Modalità di Adesione

1. l'adesione al Comitato si perfeziona con la sottoscrizione di un'apposita richiesta scritta e con la conseguente iscrizione presso l'elenco dei Soci, salvo quanto disposto dal successivo articolo 8. comma 1.

2. l'adesione impegna il Socio a tutti gli effetti di legge e statuari per l'anno in corso e per il primo successivo con inizio dal 1^a gennaio di ogni anno.

Articolo 8. Ammissione a Socio

1. il Consiglio Direttivo esamina le richieste dei nuovi Soci e, se necessario, può esprimere parere negativo motivato. Gli aspiranti all'ammissione come Soci Ordinari dovranno produrre al Presidente del Consiglio Direttivo domanda controfirmata da almeno due Soci Fondatori.

2. la decisione del Consiglio Direttivo è definitiva e può essere oggetto di ricorso nei confronti del socio richiedente.

Articolo 9. Rappresentanza

1. ai fini della partecipazione alla vita associativa del Comitato, compreso l'elettorato attivo e passivo, qualora i Soci siano imprese od enti, questi possono farsi rappresentare:

a) nel caso si tratti di ditta individuale: dal titolare o da un suo proprio collaboratore familiare ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile, oppure da un familiare coadiutore purché questi prestino abitualmente e professionalmente la propria opera nell'azienda; **b)** Nel caso si tratti di Società, Enti, Associazione, la rappresentanza può essere data ad un solo socio membro della compagine amministrativa e/o sociale, oppure in alternativa, ad un solo dirigente.

2. in ogni caso i delegati devono essere muniti di delega espressa. La delega deve essere scritta ed allegata alla richiesta di adesione al Comitato ed ha valore fino al ritiro della medesima. È comunque valida anche se presentata al momento dell'esercizio dei diritti associativi.

Articolo 10. Quota di Adesione

1. la quota di adesione è corrisposta annualmente sulla base di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo. Il mancato versamento, entro 15 giorni dalla richiesta di pagamento delle quote associative determina la morosità del Socio ed il Comitato può esercitare nei suoi confronti tutte le azioni tendenti al recupero dei contributi non corrisposti, nonché la cancellazione dall'elenco dei Soci.

2. il Socio non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

3. il Consiglio Direttivo può emanare regolamenti aventi lo scopo di disciplinare le modalità di calcolo e riscossione delle quote associative, nonché determinare le quote associative agevolate, in presenza di particolari situazioni.

4. il valore della relativa quota è altresì non rivalutabile, né rimborsabile, né trasmissibile.

Articolo 11. Durata e Recesso

1. l'adesione al Comitato è a tempo indeterminato. Il Socio ha diritto di recesso da presentarsi secondo le modalità del comma successivo.

2. il Socio che intende recedere dal Comitato deve inviare comunicazione mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata entro il 30 settembre. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Articolo 12. Perdita della Qualifica di Socio

1. salvo quanto predisposto dal precedente articolo, la qualifica di Socio si perde per:

a) nel caso di un'impresa ente o associazione, per cessazione dell'attività, dichiarazione di fallimento, o ammissione alla procedura di concordato; **b)** morte; **c)** espulsione determinata dal Consiglio direttivo, su proposta del Presidente e/o Socio fondatore, in seguito a gravi contrasti con gli scopi del Comitato dettati dai competenti Organi associativi o per grave o ripetuta violazione delle norme del presente Statuto o per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione; **d)** per decadenza, deliberata dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, a seguito di morosità dovuta al mancato pagamento della quota associativa;

2. il recesso o le dimissioni non esonerano il Socio dagli impegni finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto;

3. la proposta di espulsione o decadenza, di cui alle lettere c) e d) è comunicata per iscritto al Socio entro 10 giorni dall'assunzione della delibera. Tra la data della comunicazione e la data fissata per la convocazione del Consiglio Direttivo che deve deliberare, deve intercorrere un termine non inferiore a 10 giorni. Fino a 5 giorni prima della data della riunione, il Socio può far pervenire al Consiglio Direttivo le proprie osservazioni scritte. La delibera del Consiglio Direttivo è comunicata al Socio entro 10 giorni dalla sua adozione. Entro 10 giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio Direttivo, il Socio escluso ha facoltà, pena la decadenza, di far ricorso avverso secondo quanto stabilito dalle norme in materia. La delibera di espulsione o decadenza diventa efficace decorsi 10 giorni dalla predetta comunicazione.

Articolo 13. Esercizio dei Diritti Statuari

1. i Soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso il Comitato non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.

2. i nuovi Soci hanno diritto di partecipare a qualunque Assemblea purché l'iscrizione a Libro Soci sia avvenuta almeno



ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LO SCAMBIO CULTURALE IN EUROPA
“ASS. ITAL. S. C. E.”
Sede Legale:
Via SCUDERLANDO n.278 - 37135 VERONA
(Italy)
Tel./Fax +39 045 5118400
www.assitalsce.org e-mail: info@assitalsce.org
C.F. 93245760231

sessanta giorni prima della data fissata per la convocazione della stessa.

3. gli Organi associativi o collegiali sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni del presente Statuto.

4. i componenti degli Organi collegiali non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi espressamente previsti dal presente Statuto.

ORGANI SOCIALI

Articolo 14. Organi Sociali

1. gli organi sociali sono:

a) Assemblea Generale dei Soci; b) il Consiglio Direttivo.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 15. Composizione dell'Assemblea Generale dei Soci

1. L'Assemblea Generale dei Soci è composta da tutti i Soci con diritto di voto (Fondatori ed Ordinari) in regola col pagamento dei contributi associativi degli anni precedenti e dell'ultimo contributo richiesto.

2. ogni Socio fondatore e/o ordinario ha diritto ad un voto.

3. le deliberazioni prese in Assemblea e conformi alle disposizioni del presente Statuto vincolano tutti gli associati, anche se assenti o dissidenti.

4. è ammessa delega ad altro Socio, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 2, nel limite massimo di una delega.

Articolo 16. Norme sull'assemblea Generale dei Soci

1. L'Assemblea Generale dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea nomina il Presidente, il Segretario, e, se necessario, gli Scrutatori.

3. di ogni Assemblea deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli Scrutatori.

Articolo 17. Convocazione

1. l'assemblea deve essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

2. l'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

3. in ogni caso, l'assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

4. l'assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, con lettera spedita ai soci cinque giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro soci.

5. sono tuttavia valide le assemblee non convocate come sopra, qualora sia rappresentata l'intera compagine sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione.

6. l'assemblea può essere, eventualmente, convocata anche a mezzo raccomandata a mano ovvero Telefax, e-mail, spediti, entro il medesimo termine di cinque giorni, all'indirizzo – anche di posta elettronica – indicato per iscritto all'uopo del socio ed inserito nel libro dei soci.

Articolo 18. Assemblea Ordinaria

1. i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) la deliberazione sul conto preventivo e consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Consiglio Direttivo; b) la nomina il Consiglio Direttivo e la sua revoca, salvo l'esercizio del diritto di cui all'art. 5, comma 8; c) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell'Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o del Presidente.

2. L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona, un numero di componenti tale da disporre della metà più uno dei voti totali. In seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio del quorum costitutivo si tiene conto anche del dispositivo contenuto nell'art. 13, comma 1, del presente Statuto.

Articolo 19. Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea Generale dei Soci in forma straordinaria è convocata per deliberare:

a) sulle proposte di modifica dello Statuto; b) sullo scioglimento del Comitato; c) sugli atti e contratti relativi ai diritti reali immobiliari; d) su ogni altro argomento di particolare importanza che gli Organi associativi riterranno di sottoporre ad essa.

2. L'Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, quando sono presenti, in persona, un numero di componenti tale da disporre di almeno due terzi dei voti totali. In seconda convocazione, con un numero di componenti tale da disporre di almeno il 50% dei voti totali. Nel computo del quorum costitutivo si applica il dispositivo dell'art. 13, comma 1, del presente Statuto.

Articolo 20. Deliberazioni

1. le deliberazioni delle Assemblee Generali dei Soci, sia in forma ordinaria che straordinaria, sono prese a maggioranza dei presenti. Nel calcolo dei voti non si computano i voti degli altri astenuti, né le schede bianche, né le schede nulle. In caso di parità, la proposta si intende respinta.

2. le votazioni possono avvenire per: a) scrutinio segreto; b) appello nominale; c) acclamazione.

3. le modalità della votazione sono decise di volta in volta dall'Assemblea.

Articolo 21. Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea Generale dei Soci, sia in forma ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o di suo impedimento, dal Consigliere più anziano, ed in assenza di questi da uno dei componenti il Consiglio Direttivo stesso.



ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LO SCAMBIO CULTURALE IN EUROPA
“ASS. ITAL. S. C. E.”
Sede Legale:
Via SCUDERLANDO n.278 - 37135 VERONA
(Italy)
Tel./Fax +39 045 5118400
www.assitalsce.org e-mail: info@assitalsce.org
C.F. 93245760231

AMMINISTRAZIONE

Articolo 22. Ineleggibilità

1. non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 23. Forma di Amministrazione

1. ferma restando la competenza dei soci, la società può essere amministrata con il seguente modello:

a) da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri, i cui componenti possono operare, a seconda di quanto previsto all'atto della loro nomina: a.1) con metodo collegiale; a.2) con metodo disgiuntivo o congiuntivo.

2. il Consiglio Direttivo può determinare che l'amministrazione per singoli atti che comportino un impegno finanziario a carico del Comitato non superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemilazerocentesimi), sia affidata al Presidente, salvo ratifica del Consiglio Direttivo. Per gli atti che eccedono l'importo di cui ai precedenti commi 2. occorre una relazione presentata ed approvata dal Consiglio Direttivo nella quale sia descritto un piano finanziario a copertura dell'importo. In caso di mancata copertura totale o parziale dell'importo, i componenti del Consiglio Direttivo rispondono in solido.

3. l'amministrazione del Comitato può essere affidata sia ai soci che ai non soci.

Articolo 24. Decadenza, Rinuncia, Cessazione e Dimissioni

1. decade da membro del Consiglio Direttivo colui che viene dichiarato interdetto, inabilitato, o fallito, o che sia condannato ad una pena che importi l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici.

2. qualunque componente il Consiglio Direttivo che intende rinunciare alla propria carica deve darne comunicazione scritta al Presidente stesso. Spetta al Presidente provvedere, senza indugio, alla convocazione dell'Assemblea dei Soci per la sua sostituzione. Il nuovo nominato resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

3. nel caso in cui venga a mancare, per qualunque motivo, più della metà dei componenti il Consiglio direttivo, lo stesso si intende interamente decaduto. Spetta al Presidente provvedere alla convocazione dell'Assemblea dei Soci, a norma del presente Statuto, da tenersi entro i successivi 30 giorni dall'evento.

4. la revoca può essere deliberata anche in assenza di giusta causa, sia se il componente dell'organo amministrativo venga nominato a tempo indeterminato sia esso venga nominato a tempo determinato. In caso di revoca nulla è dovuto, al componente dell'organo amministrativo revocato, a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione come accettazione di quanto previsto dal

presente statuto e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.

5. il Consiglio Direttivo può determinare la decadenza di un membro qualora lo stesso sia assente ingiustificato per più di tre sedute ingiustificate. In caso di revoca nulla è dovuto, al Componente il Consiglio Direttivo, a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di membro del Consiglio Direttivo come accettazione di quanto previsto dal presente Statuto e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.

Articolo 25. Validità delle Convocazioni e delle Deliberazioni

1. il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritiene necessario presso la sede sociale o altrove, purché nella provincia di Verona.

2. è altresì convocato quando ne faccia richiesta motivata, con indicazione dell'ordine del giorno, la maggioranza dei suoi componenti ovvero il Revisore dei Conti.

3. la convocazione è effettuata con avviso scritto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) recapitato ai componenti ed al Revisore dei Conti almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

4. nei casi di particolare e comprovata urgenza è ammessa la convocazione con qualsiasi sistema di comunicazione, ed in questo caso il termine si riduce ad un giorno.

5. il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato, siano presenti tutti i suoi membri e a condizione che il Revisore dei Conti, se nominato, sia presente o informato sulla riunione.

6. il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà dei suoi componenti, delibera a maggioranza dei presenti ed è presieduto dal Presidente ed in caso di assenza o impedimento, dal consigliere più anziano.

7. spetta al Consiglio Direttivo curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e di ogni altro provvedimento inteso al conseguimento degli scopi sociali.

8. di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli Scrutatori.

Articolo 26. Consiglio Direttivo – Compiti

1. il Consiglio Direttivo gestisce il Comitato con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento degli scopi e finalità associativi.

2. il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in tutte le materie che per legge o statuto non sono riservate all'Assemblea Generale dei soci.



ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LO SCAMBIO CULTURALE IN EUROPA
“ASS. ITAL. S. C. E.”
Sede Legale:
Via SCUDERLANDO n.278 - 37135 VERONA
(Italy)
Tel./Fax +39 045 5118400
www.assitalsce.org e-mail: info@assitalsce.org
C.F. 93245760231

3. salvo quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, spetta inoltre al Consiglio Direttivo:

a) nominare alla prima riunione dopo la nomina il Presidente scelto tra i suoi componenti; b) predisporre ogni anno il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e la relativa relazione finanziaria, nonché il bilancio preventivo; c) conferire incarichi professionali occasionali o continuativi a persone per specifiche competenze; d) provvedere alla designazione ed alle nomine dei rappresentanti del Comitato in Enti in cui tale partecipazione è richiesta; e) proporre all'Assemblea straordinaria dei Soci eventuali modifiche dello Statuto; f) conferire la rappresentanza legale ai fini dell'individuazione del "titolare" in cui alla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali; g) deliberare sul diniego di ammissione di un Socio; h) deliberare sui provvedimenti previsti dall'articolo 8 del presente Statuto; i) istituire filiali, uffici, sedi periferiche, rappresentanze su tutto il territorio, nazionale ed all'estero nonché può variare la sede sociale nell'ambito del capoluogo della Provincia di Verona; j) determinare annualmente l'ammontare della quota di adesione al Comitato; k) su proposta del Presidente, può nominare, tra i suoi membri, un Tesoriere che sovrintende l'amministrazione, al controllo della situazione finanziaria ed economica e provvede alla predisposizione dei bilanci consuntivi e di previsione.

Articolo 27. Durata In Carica

1. i componenti il Consiglio Direttivo durano in carica 10 anni e sono rieleggibili.
2. la cessazione degli incarichi dei membri il Consiglio Direttivo per scadenza del mandato ha effetto giuridico dal momento in cui il nuovo Consiglio Direttivo è stata eletto.

Articolo 28. Amministratori Delegati e Consiglio Direttivo

1. il Consiglio Direttivo oltre che al Presidente potrà delegare tutte o parte delle proprie attribuzioni, determinando i poteri, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega.
2. il Consiglio può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.
3. le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono eseguite a cura del Presidente o dei Consiglieri per le materie a loro eventualmente delegate.

Articolo 29. Divieto di Concorrenza

1. i membri del Consiglio Direttivo ed i Soci del Comitato, salvo espressa autorizzazione del Consiglio Direttivo, non possono organizzare direttamente e/o partecipare anche indirettamente ed attività e/o manifestazioni analoghe a quelle organizzate o promesse dal Comitato su tutta l'area del Comune di Verona.
2. per l'inosservanza di tale divieto il membro del Consiglio Direttivo può essere revocato dalla carica e risponde dei danni.

Articolo 30. Rappresentanza Legale del Comitato

1. la rappresentanza della società di fronte a terzi ed anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e gradi di giurisdizione, anche soprannazionale o internazionale, e pure per

giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori, spetta al Presidente.

Articolo 31. Nomina di Procuratori, Institori

1. il Consiglio Direttivo potrà nominare direttori, procuratori ed negozia, institori, attribuendo agli stessi i poteri di rappresentanza che riterranno opportuni e/o utili, sempre nei limiti dei poteri rappresentativi spettanti al delegante.

Articolo 32. Controllo dei Soci non Amministratori

1. i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, a propria cura e spese, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 33. Funzioni del Presidente

1. il Presidente, salvo il disposto dell'articolo 31, esercita il potere di impulso e di vigilanza sul Comitato.
2. nel caso di assenza o impedimento le sue funzioni vengono esercitate dal consigliere più anziano.
3. inoltre:
a) convoca le Assemblee Generali dei Soci ed il Consiglio Direttivo;
b) adempie a tutte le altre funzioni che gli siano demandate dal presente Statuto, dal Consiglio Direttivo, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.
4. in caso di vacanza, assenza o impedimento, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni, quale presidente interinale il consigliere più anziano, il quale procede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea dei Soci che dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

Articolo 34. Revisore dei Conti

1. quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina il revisore dei conti, che ha anche funzione di controllo contabile, salvo diversa decisione dei soci.

Articolo 35. Composizione

1. il Revisore dei Conti, qualora nominato, deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali, secondo il disposto del decreto legislativo 27 gennaio 1992 numero 88.
2. il Revisore dei Conti dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. su invito, può partecipare alle riunioni delle Assemblee Generali dei Soci e del Consiglio Direttivo con parere consultivo.

Articolo 36. Ineleggibilità Revisori Legali

1. non possono essere eletti alla carica di Revisori dei Conti, se eletti, decadono dall'ufficio:
a) coloro che sono stati dichiarati interdetti, inabilitati, falliti o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; b) Il coniuge, i parenti e gli affini entro il terzo grado dei membri del Consiglio Direttivo, nonché degli amministratori di eventuali società controllate dal Comitato o dagli stessi; c) Coloro che sono legati alle società controllate dal Comitato da un rapporto



ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LO SCAMBIO CULTURALE IN EUROPA

“ASS. ITAL. S. C. E.”

Sede Legale:

Via SCUDERLANDO n.278 - 37135 VERONA
(Italy)

Tel./Fax +39 045 5118400

www.assitalsce.org e-mail: info@assitalsce.org

C.F. 93245760231

di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Articolo 37. Durata delle Cariche

1. le cariche sociali hanno una durata di tre anni, salvo dimissioni o decadenza e non sono retribuite.

2. non può assumere cariche o decadenza dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme del presente Statuto o non sia in regola con il pagamento delle quote di contribuzione.

3. vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Articolo 38. Controversie

Per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra gli Organi del Comitato ed inerente alla esecuzione ed alla interpretazione del presente Statuto, il Foro competente è quello di Verona.

ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 39. Esercizi Sociali

Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 40. Bilancio

1. il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

2. il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

3. esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

4. con apposito regolamento, tenuto conto delle disposizioni emanate in materia dagli Organi Nazionali ed Internazionali preposti alla statuizione dei principi contabili, verranno definiti il contenuto minimale dei bilanci, le loro modalità di redazione e gli obblighi concernenti le modalità di certificazione e/o revisione contabile dei bilanci stessi.

Articolo 41. Patrimonio Sociale

1. il patrimonio sociale è formato:

a) dai beni mobili ed immobili e valori inventariati che a qualsiasi titolo sono in legittimo possesso del Comitato; b) dalle somme acquisite dal patrimonio a qualsiasi titolo, fino a che non sono erogate per le finalità contemplate nello statuto.

Inoltre il patrimonio del comitato è formato:

a.1) dal fondo di dotazione al Comitato, i quale costituisce il fondo che si intende stabilmente destinato al perseguimento dei fini istituzionali; b.2) dal fondo patrimoniale vincolato costituito da ogni riserva per la quale, per espressa delibera degli Organi in tal senso, o per vincolo imposto da eventuali terzi donatori, sia imposto un espresso vincolo di destinazione; c.3) dal fondo patrimoniale libero, costituito da ogni ulteriore riserva, liberamente disponibile; d.4)

contributi annuali ordinari e straordinari dei Soci e tasse di iscrizione; e.5) interessi attivi ed altre rendite patrimoniali; f.6) contributi specifici per particolari servizi resi ai soci, aggi, diritti e ritenute; g.7) contributi da enti pubblici e/o privati; h.8) proventi vari a qualsiasi titolo; i.10) da obbligazioni, azioni ed altri titoli pubblici e privati; j.11) donazioni, lasciti o successioni; k.12) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali; l.13) da eventuali utili di attività commerciali.

2. il Comitato può pregiarsi di ogni entrata proveniente da: - le quote sociali ed ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei Soci; - le erogazioni liberali e contributi, di ogni soggetto pubblico e privato, sia in denaro che in natura; - ogni bene lasciato in eredità o legato; - ogni provento derivante dall'esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto, nonché - ogni altra attività ad esse connessa, complementare o accessoria; - ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali; - le entrate derivanti da attività di raccolta fondi.

3. è fatto divieto al Comitato di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi riserve o capitali durante la propria esistenza operativa, salvo che la destinazione o distribuzione siano disposte dalla legge. L'eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali.

Articolo 42. Modalità di Scioglimento

1. lo scioglimento del Comitato è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno il 75% (settantacinque per cento) dei soci iscritti al Libro Soci, senza considerare il dispositivo di cui all'articolo 13.

2. la stessa Assemblea, con la medesima maggioranza, provvede alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri ed indicando le modalità della liquidazione.

3. addivenendosi a qualunque causa di scioglimento, il patrimonio sarà devoluto ad altre Associazioni o Comitati con analoghe finalità ovvero a fini di pubblica utilità, secondo le direttive dettate dall'Assemblea Generale e nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 43. Computo dei Termini

1. tutti i termini in giorni previsti dal presente Statuto si computano secondo il calendario civile. Non si computa il giorno nel quale cade il momento iniziale.

2. se il termine cade di giorno festivo o di sabato, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Articolo 44. Norme di Rinvio

1. per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Codice Civile e dagli usi e consuetudini locali vigenti in materia.